

Concordato “in bianco” e gestione dell’impresa

La tesi affronta il delicato tema della gestione dell’impresa dopo il deposito della domanda di concordato c.d. “in bianco”, cioè della domanda con la quale il debitore arresta le azioni dei creditori, cristallizza il proprio patrimonio, riservandosi di depositare la proposta di concordato entro il termine fissato dal Tribunale, compreso tra sessanta e centoventi giorni, prorogabili di altri sessanta, in presenza di giustificati motivi. Prima di tutto, sono analizzati gli atti che possono essere compiuti in tale fase, poiché, ove legalmente eseguiti, sono esenti da un’eventuale azione revocatoria e danno origine a crediti prededucibili: la legge dispone che quelli di ordinaria amministrazione possono essere compiuti liberamente dal debitore, mentre occorre la previa autorizzazione del Tribunale per quelli di straordinaria amministrazione. A questa disciplina si collega quella riguardante i rapporti pendenti al momento della presentazione della domanda: il regime ordinario è quello di prosecuzione dei contratti, a meno che il debitore sia autorizzato dal Tribunale o dal giudice delegato a sciogliersi o a sospenderli per un periodo di tempo di sessanta giorni prorogabile di altri sessanta. Un’attenzione particolare sarà posta su una particolare categoria di contratti, ovvero i contratti bancari autoliquidanti, che hanno impegnato la giurisprudenza nella configurazione del diritto delle banche, a seguito della stipula di un rapporto di mandato all’incasso quale modalità di rientro per l’anticipo effettuato all’imprenditore, ad incamerare i pagamenti ricevuti dai terzi dopo l’accesso alla procedura del debitore. Successivamente, sarà affrontato il rapporto tra la domanda “in bianco” e l’ipotesi che il piano di concordato, non ancora depositato, preveda la prosecuzione dell’attività d’impresa quale strumento per la migliore soddisfazione dei creditori, andando ad integrare la fattispecie del c.d. concordato “con continuità aziendale”. Disciplina che deve coniugare le specifiche agevolazioni previste (il pagamento dei debiti anteriori, la dilazione di pagamento dei creditori privilegiati, l’assunzione di nuova finanza) con la delicatezza di una domanda non ancora completa di proposta e piano. Al termine di tutto, sarà analizzato se sia possibile far emergere una responsabilità del debitore per aver aggravato il dissesto in tale fase, responsabilità civile e penale (*sub specie* del reato di bancarotta semplice) e quali norme possano orientare le condotte dei gestori di un’impresa durante la fase interinale per attenuare la sindacabilità delle loro decisioni, rivelatesi negative, nell’eventuale successivo fallimento.